



**DELIBERAZIONE N. 16 DEL 21/03/2023
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI INTEGRATA DEL VALDARNO**

OGGETTO: Approvazione accordo EX ART. 5 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 per la realizzazione del progetto "Housing temporaneo CUP C54H22000240006" linea investimento 1.3.1 PNRR, Missione 5 Componente 2.

L'anno duemilaventitre e questo dì ventuno (21) del mese di marzo (03), alle ore 9:30 si è riunita la Conferenza Zonale dei Sindaci Integrata della Zona Sociosanitaria del Valdarno presso la sala Paul Harris dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia.

Invitati con lettera di Convocazione ns. prot. n. 6075 del 17/03/2023, risultano presenti i componenti come dettagliato nella tabella sottostante:

COMPONENTI	PRESENTE	ABITANTI 2021	QUOTE	
Sindaco Comune di BUCINE	Sì	9.931	6,96%	X
Sindaco Comune CASTELFRANCO PIANDISCO'	Presente Ass. Filippo Casini	9.839	6,89%	X
Sindaco Comune di CAVRIGLIA	Presente Ass. Thomas Stagi	9.446	6,62%	X
Sindaco Comune di LATERINA PERGINE V.NO	No	6.442	4,51%	
Sindaco Comune di LORO CIUFFENNA	Presente Ass. Wanda Ginestroni	5.839	4,10%	X
Sindaco Comune di MONTEVARCHI	Presente Ass. Lorenzo Allegrucci	24.058	16,86%	X
Sindaco Comune di SAN GIOVANNI V.NO	Presente Ass. Nadia Garuglieri	16.632	11,65%	X
Sindaco Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI	Sì	12.010	8,41%	X
TOTALE COMUNI			61,49%	7/8
Direttore Generale Azienda UsI Toscana sud est	Delegata dott.ssa Antonella Valeri – Direttore Amministrativo dell'Azienda UsI Toscana sud est*		34,00%	
TOTALE			95,49%	7/8

*Presenza alla seduta da remoto su piattaforma Zoom.



Presiede l'adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni – Sindaco di Terranuova Bracciolini.

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di partecipazione prevista ai fini della validità della seduta:

LA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI INTEGRATA DEL VALDARNO

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005: *“Disciplina del servizio sanitario regionale”* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005: *“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”* e s.m.i.;

RICHIAMATA la Delibera di questa Conferenza n. 4 del 10/08/2017: *“Presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno NOMINA”*;

RICHIAMATE:

- la Delibera di questa Conferenza n. 32 del 29/12/2021: *“Presidenza e Vice-Presidenza della Conferenza dei Sindaci del Valdarno, individuazione del Comune capofila: proroga fino al 30/09/2022”*;
- la Delibera di questa Conferenza n. 45 del 23/09/2022: *“Presidenza e Vicepresidenza della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno. Proroga fino al 31/12/2022”*;
- la Delibera di questa Conferenza n. 54 del 28/12/2022: *“Presidenza e Vicepresidenza della Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci del Valdarno - proroga fino al 31/05/2023”*;

RICHIAMATI:

- **il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022** con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;
- **la Deliberazione di questa Conferenza n.22 del 29/03/2022:** *“approvazione presentazione della progettualità a valere sulla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1, 1.2 e 1.3”*;
- **la Deliberazione di questa Conferenza n.38 del 22/07/2022:** *“Approvazione delle schede progetto da presentare a valere sulla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR”*;



- **il Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022** con cui a Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha approvato gli allegati elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, ivi includendo l'ATS Valdarno;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
- l'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, afferma che "(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.";
- che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
- rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;
- tra gli Investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- ai sensi dell'art. 3 dell'avviso 1/2022 si qualifica quale "soggetto attuatore" il "soggetto responsabile dell'avvio dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR"; si definisce invece soggetto realizzatore o esecutore o sub attuatore quel "soggetto a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile";

RITENUTO CHE:

- nel caso di specie, ricorrano i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;



- che tale disciplina debba essere elaborata nell'ambito di un accordo che regoli lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla normativa comunitaria di riferimento e d.l. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;
- ai fini del presente accordo l'ATS Valdarno Comune di Terranuova Bracciolini si qualifichi come soggetto attuatore e il Comune di San Giovanni Valdarno quale soggetto sub attuatore;

VISTO lo schema di accordo, allegato parte integrante e sostanziale alla presente Delibera;

Con votazione palese e unanime dei presenti constatata la presenza dei membri e la rappresentanza delle quote di partecipazione prevista ai fini della validità delle deliberazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1. di approvare** lo schema di accordo ex Art. 5 comma 6 D.Lgs. 50/2016, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto, per la realizzazione del progetto "Housing Temporaneo, CUP C54H22000240006" linea Investimento 1.3.1 PNRR Missione 5 Componente 2.
- 2. di individuare** il Comune di San Giovanni Valdarno quale soggetto sub-attuatore;
- 3. di autorizzare** il Sindaco di Terranuova Bracciolini, quale soggetto attuatore ed il Sindaco di San Giovanni Valdarno, quale soggetto sub-attuatore a sottoscrivere l'Accordo in oggetto apportando allo stesso le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto o se necessarie al perseguimento dell'interesse pubblico che con il presente provvedimento si intende raggiungere.
- 4. di trasmettere** il presente atto per opportuna competenza e/o informazione:
 - ai Sindaci dei Comuni del Valdarno,
 - al Direttore Generale Azienda UsI Toscana sud est,
 - alla Direttrice Servizi Sociali Azienda UsI Toscana sud est,
 - alla Direttrice Azienda UsI Toscana sud est Zona Distretto Valdarno.

Il Presidente della Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci del Valdarno
Sergio Chienni

**ALLEGATO - BOZZA SCHEMA ACCORDO
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

Missione 5 Componente 2
Sottocomponente 1, Investimento 1.3.1

Sommario

<i>ACCORDO EX ART. 5 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOUSING TEMPORANEO CUP C54H22000240006</i>	2
<i>Art. 1 - Premesse</i>	8
<i>Art. 2 - Interesse pubblico comune alle parti</i>	8
<i>Art. 3 - Oggetto</i>	8
<i>Art. 4 - Compiti del soggetto attuatore</i>	9
<i>Art. 5 - Compiti del soggetto realizzatore</i>	9
<i>Art. 6 - Obblighi e responsabilità delle parti</i>	12
<i>Art. 7 - Rendicontazione di Traguardi e Obiettivi – Rendicontazione delle Spese – Monitoraggio.....</i>	13
<i>Art. 8 - Assistenza Tecnica</i>	13
<i>Art. 9 - Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo</i>	13
<i>Art. 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.....</i>	14
<i>Art. 11 - Riduzione o revoca dei contributi.....</i>	15
<i>Art. 12 - Durata e proroghe.....</i>	15
<i>Art. 13 - Domicilio e comunicazioni</i>	15
<i>Art. 14 - Foro competente</i>	16
<i>Art. 15 - Esenzione imposta.....</i>	16

ACCORDO EX ART. 5 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOUSING TEMPORANEO CUP C54H22000240006

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica

TRA

L'Ambito Territoriale Sociale Valdarno, Comune Capofila Terranuova Bracciolini, CF 00231100512, con sede legale in Terranuova Bracciolini Piazza della Repubblica, 16 rappresentato dal legale rappresentante Sindaco Sergio Chienni nato a OMISSIS il OMISSIS, domiciliato ove sopra per la carica e a ciò autorizzato con con delibera di G.C. n. _____ e (di seguito “ATS Valdarno” o “soggetto attuatore”)

E

Il Comune di San Giovanni Valdarno, Codice Fiscale 00160360517, con sede legale in San Giovanni Valdarno via Giuseppe Garibaldi n.43, rappresentato dal legale rappresentante Sindaco Valentina Vadi nata a OMISSIS il OMISSIS, domiciliata ove sopra per la carica e a ciò autorizzato con con delibera di G.C. n. _____ (di seguito “soggetto realizzatore o esecutore o sub attuatore”)

VISTI

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione

dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- la Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 che prevede i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1 - € 500 milioni - L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali: o interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; o interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti; o interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale; o interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;
- Investimento 1.2 - € 500 milioni – L'investimento prevede interventi per fornire servizi sociosanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia. In particolare, si fornirà assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale o familiare;
- Investimento 1.3 - € 450 milioni - L'investimento ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale.

- il DD n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato da DD n. 1 del 28 gennaio 2022, che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 –Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 -Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 -Housing temporaneo e stazioni di posta;

– VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

– la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;
- l'articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;
- la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;
- la Circolare RGS n 4 del 18 gennaio 2022 recante indicazioni attuative dell'art.1 comma 1 del Decreto Legge n.80 del 2021;
- la Circolare RGS n 6 del 24 gennaio 2022 recante indicazioni sui Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
- la circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- la Circolare RGS n 21 del 29 aprile 2022 recante Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici;
- la Circolare RGS n 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Milestone/Target;
- la Circolare RGS n 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;
- la Circolare RGS n 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

- la Circolare RGS n 30 dell’11 Agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;
- l’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l’articolo 8 comma 3 lettera a) della Legge 328/2000;

VISTI ALTRESI’

- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l’Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu;
- la Convenzione disciplinante l’esercizio delle funzioni di integrazione socio sanitarie della Zona Valdarno (ex comma 1, art. 70 bis L.R.T. 40/2005 e smi), approvata in Conferenza Zonale dei Sindaci Integrata (di seguito “CZSI) nella seduta del 6 settembre 2022 e sottoscritta dagli enti aderenti Comune di Bucine, Comune di Castelfranco Piandiscò, Comune di Cavriglia, Comune di Laterina Pergine Valdarno, Comune di Loro Ciuffenna, Comune di Montevarchi, Comune di San Giovanni Valdarno, Comune di Terranuova Bracciolini e Azienda USL Toscana sud est in data 25.11.2022;
- la manifestazione di interesse diretta a Regione Toscana con la quale la CZSI ha dato mandato al Comune di Terranuova Bracciolini in qualità di soggetto capofila con la quale l’Ambito Territoriale Sociale Valdarno di presentare la domanda di ammissione al finanziamento per tutti gli investimenti e i relativi sub investimenti previsti;
- le successive Delibere della CZSI Valdarno nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022 con la quale la Conferenza ha così deliberato:
 - di presentare, attraverso il Comune di Terranuova Bracciolini in qualità di soggetto capofila dell’ATS Valdarno, la domanda di ammissione al finanziamento per i progetti nell’ambito di tutti gli investimenti e sub-investimenti previsti dall’Avviso come già specificato nella manifestazione di interesse presentata chiedendo l’importo massimo finanziabile ed in cui vengono dettagliati i Comuni realizzatori/esecutori/sub-attuatori per ogni linea di investimento: 1.1.1 - Comune di Castelfranco Piandiscò, 1.1.2 e 1.1.3 – Comune di Bucine, 1.1.4 – Comune di Montevarchi, 1.2 – Comune di Loro Ciuffenna, 1.3.1 e 1.3.2 – Comune di San Giovanni Valdarno (il tutto recepito con Delibere delle Giunte dei Comuni del Valdarno, nello specifico: la Del. di Giunta del Comune di Bucine n. 46 del 23/03/2022, la Del. di Giunta del Comune di Castelfranco Piandiscò

- n. 36 del 23/03/2022, la Del. di Giunta del Comune di Cavriglia n. 40 del 24/03/2022, la Del. di Giunta del Comune di Laterina Pergine Valdarno n. 43 del 26/03/2022, la Del. di Giunta del Comune di Loro Ciuffenna n. 27 del 22/03/2022, la Del. di Giunta del Comune di Montevarchi n. 66 del 28/03/2022, la Del. di Giunta del Comune di San Giovanni Valdarno n. 55 del 29/03/2022, la Del. di Giunta del Comune di Terranuova Bracciolini n. 59 del 28/03/2022);
- Di approvare la presentazione congiunta dell'ATS Valdarno con l'ATS Casentino e l'ATS Valtiberina della progettazione a valere sulla linea di Sub-Investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti", indicando l'ATS Casentino quale ATS attuatore anche per l'ATS Valdarno;
 - Di approvare la presentazione congiunta dell'ATS Valdarno con l'ATS Aretino della progettazione a valere sulla linea di Sub-Investimento 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione", indicando l'ATS Valdarno quale ATS attuatore anche per l'ATS Aretino;
 - Di approvare la presentazione congiunta dell'ATS Valdarno con l'ATS Casentino e l'ATS Valtiberina della progettazione a valere sulla linea di Sub-Investimento 1.1.4 "Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn-out tra gli operatori sociali", indicando l'ATS Valdarno quale ATS attuatore anche per l'ATS Casentino e l'ATS Valtiberina;
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 con cui a Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha approvato gli allegati elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, ivi includendo l'ATS Valdarno;
- la Delibera n. 16 del 21 marzo 2023 della Conferenza Zonale dei Sindaci Integrata del Valdarno con la quale si approvava il presente schema di accordo recepita con Del. di Giunta del Comune di Terranuova Bracciolini n. ____ del ____ con la quale il Comune di Terranuova Bracciolini ha stabilito di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo quale capofila dell'Ambito Territoriale Sociale Valdarno "soggetto attuatore" ed il Comune di San Giovanni Valdarno "soggetto realizzatore o esecutore o sub attuatore";
- la Delibera n. 16 del 21 marzo 2023 della Conferenza Zonale dei Sindaci Integrata del Valdarno con la quale si approvava il presente schema di accordo recepita con Del. di Giunta del Comune di San Giovanni Valdarno n. _____ del _____ con la quale il Comune di di San Giovanni Valdarno ha stabilito di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo tra l'Ambito Territoriale Sociale Valdarno "soggetto attuatore", il Comune di di San Giovanni Valdarno "soggetto realizzatore o esecutore o sub attuatore";
- la proposta progettuale presentata sull'applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà da parte dell'ATS Valdarno in qualità di soggetto attuatore e relativa all'investimento 1.3.1 "Housing Temporaneo" la quale è valutata e ammessa al finanziamento;
- l'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE della Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale" dl piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede la progettualità per

l'implementazione di b) investimento *1.3.1 Housing Temporaneo* tra l'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il distretto sociale Valdarno Comune di Terranuova sottoscritto e caricato sul portale in data 4 maggio 2023;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
- l'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, afferma che *“(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche;
- che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
- rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;
- tra gli Investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- ai sensi dell'art. 3 dell'avviso 1/2022 si qualifica quale “soggetto attuatore” il “soggetto responsabile dell'avvio dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR”; si definisce invece soggetto realizzatore o esecutore o sub attuatore quel “soggetto a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile”;

RITENUTO CHE

- nel caso di specie, ricorrano i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario,

pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

– che tale disciplina debba essere elaborata nell'ambito di un accordo che regoli lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla normativa comunitaria di riferimento e d.l. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;

– ai fini del presente accordo l'ATS Valdarno Comune di Terranuova Bracciolini si qualifichi come soggetto attuatore e il Comune di San Giovanni Valdarno quale soggetto sub attuatore;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Art. 2 - Interesse pubblico comune alle parti

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1- Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Investimento *1.3.1 Housing Temporaneo*. Nello specifico, le parti collaborano per l'attuazione del suddetto intervento collegato alla misura e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente accordo perfeziona il partenariato tra l'ATS Valdarno e il Comune di San Giovanni Valdarno per la realizzazione dell'intervento previsto nella scheda progetto presentata sull'applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà da parte dell'ATS Valdarno Comune di Terranuova Bracciolini in qualità di soggetto attuatore e relativa all'investimento *1.3.1 "Housing Temporaneo"* ("scheda progetto" - all.1) in conformità a quanto stabilito nell'Accordo ai sensi dell'art. 5, Comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale" dl piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede la progettualità per l'implementazione di b) investimento 1.3.1 – Housing Temporaneo tra l'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il distretto sociale Valdarno Comune di Terranuova Bracciolini (di seguito "accordo ATS Valdarno – Amministrazioni centrali" - all.2) e nel rispetto di quanto previsto e disciplinato nell'Avviso 1/2022 (di seguito "Avviso").

2. Tutte le previsioni contenute nell'avviso e nell'accordo e concernenti le competenze, gli obblighi e le responsabilità del soggetto attuatore sono da riferirsi al Comune di Terranuova Bracciolini quale soggetto capofila dell'ATS Valdarno mentre quelle concernenti al soggetto realizzatore o esecutore o sub attuatore concernono il Comune di San Giovanni Valdarno.

Art. 4 - Compiti del soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione del presente accordo l'ATS Valdarno, soggetto attuatore, si obbliga a:
 - a. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed controllo complessivo sul conseguimento di milestone e target;
 - b. alimentare le banche dati delle informazioni richieste per la rendicontazione, il controllo, il monitoraggio e la verifica degli indicatori di riferimento e a vigilare sull'ottemperanza di detto debito informativo o, qualora il soggetto realizzatore risulti abilitato ad incrementare autonomamente il sistema Regis, vigili affinché vengano alimentati nelle suddette banche i dati della rendicontazione, controllo, monitoraggio e gli indicatori di riferimento;
 - c. provvedere al trasferimento delle risorse ai soggetti realizzatori, secondo le modalità successivamente specificate, previa verifica dei presupposti.
 - d. conformarsi a quanto previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP).

Art. 5 - Compiti del soggetto realizzatore

1. Con la sottoscrizione del presente accordo il Comune di San Giovanni Valdarno, soggetto realizzatore si obbliga in particolare a:
 - a. rispettare la programmazione di dettaglio prevista nella specifica scheda progetto validata allegata alla presente convenzione, garantendo la realizzazione operativa dell'investimento, nonché il raggiungimento dei Traguardi e degli Obiettivi riferiti all'investimento cui il progetto concorre;
 - b. utilizzare, nei casi previsti per la progettualità in questione, il Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto e trasmesso dal soggetto attuatore oltre ad indicare il CIG, nell'ambito delle procedure di gara indette per l'individuazione del contraente;
 - c. selezionare i soggetti esecutori e declinare i criteri di selezione degli interventi in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, in particolare garantire,
 - i. nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto/concessione, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ove applicabile con particolare riferimento ai principi di cui all'articolo 30, nonché le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, con riferimento, per quanto applicabile, al dettato dell'art.47 in materia di

“Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”, e tutte le norme di settore applicabili

- ii. in altre eventuali procedure con soggetti del Terzo Settore il rispetto del vigente codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii;
- d. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché agli eventuali specifici disciplinari/circolari che sono e potranno essere adottati dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento - Unità di Missione e dal Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- e. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, specificando chiaramente quella cui si intende fare riferimento, ed allegando la descrizione quando si intenda adottare una metodologia già in uso nell’ambito dei fondi strutturali;
- f. sviluppare i progetti e gli interventi nel rispetto della progettazione, del piano finanziario e del cronoprogramma allegati alla presente convenzione; in particolare assicurare la piena coerenza delle attività con i principi contenuti nelle Linee di indirizzo emanate dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà, e richiamate nell’Avviso 1/2022 e con gli strumenti di Programmazione Nazione (v. Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali, Piano Nazionale di Lotta alla Povertà, Piano per la non Autosufficienza);
- g. dare piena attuazione all’investimento, garantendone l’avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti per il soddisfacente conseguimento, secondo quanto stabilito dagli Operational Arrangements richiamati in premessa;
- h. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento di Traguardi e Obiettivi e a prevenire le criticità, anche sulla base dell’analisi/esperienza di interventi analoghi realizzati sul territorio;
- i. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, come richiamate in premessa e a conformarsi alle indicazioni in itinere fornite dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento Unità di Missione e dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà;
- j. in particolare, rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- k. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili;

- l. assicurare la regolare rendicontazione di Traguardi e Obiettivi previa esecuzione dei controlli ex ante e in itinere, anche relativamente al rispetto delle condizionalità specifiche connesse alla Misura PNRR a cui è associato il progetto, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o specifici Manuali adottati dall'Unità di Missione;
- m. trasmettere, secondo le modalità e le tempistiche convenute tra le parti, i dati e le informazioni necessarie affinché il soggetto attuatore possa alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal MEF RGS REGIS (di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241) con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richiamate in premessa, in conformità al Sistema di gestione e controllo e/o ai Manuali in modalità diretta e autonoma ove l'amministrazione centrale abiliti il soggetto realizzatore ad accedere alla piattaforma Regis, in maniera indiretta, ove tale abilitazione non sia possibile, fornendo al soggetto attuatore entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ogni documentazione a ciò necessaria relativa alla rendicontazione del mese precedente;
- n. qualora l'amministrazione centrale abiliti il soggetto realizzatore ad accedere alla piattaforma Regis, ad identificare uno o più Referenti Regis e comunicare il nominativo/i e eventuali successive variazioni alla Amministrazione centrale titolare dell'Intervento-Unità di Missione;
- o. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati. Garantire in particolare la disponibilità dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n.77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- p. provvedere alla liquidazione e al pagamento dei fornitori individuati per la realizzazione del progetto previa verifica della sussistenza dei presupposti mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a specifici Manuali adottati dall'Unità di Missione ed accertarsi che il soggetto attuatore provveda all'inserimento nel sistema informativo dei relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento ed effettui gli esiti dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;

- q. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- r. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese, e adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- s. Assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche individuando il "titolare effettivo";
- t. fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e ai dati relativi al conseguimento dei Traguardi/ Obiettivi, sulla rendicontazione della spesa e/o relativamente ad una procedura di recupero, che, nelle diverse fasi di monitoraggio, verifica e controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR- Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO per esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- u. favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'esecuzione delle verifiche in itinere sul conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e/o sulla corretta alimentazione dei sistemi informativi e conservazione della documentazione.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità delle parti

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi

documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA compreso nel costo complessivo del progetto deve essere rappresentato e rendicontato separatamente poiché laddove ammissibile sarà rimborsato dal Ministero delle Economie e Finanze con fondi diversi dal PNRR.

4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti.
5. Le parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare Unità di Missione. A tal fine, le parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR- Unità di Missione, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7 - Rendicontazione di Traguardi e Obiettivi – Rendicontazione delle Spese – Monitoraggio

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli artt.5 e 6, il soggetto realizzatore si obbliga a provvedere alla rendicontazione di Traguardi e Obiettivi, alla rendicontazione delle spese e al monitoraggio secondo i modi e i tempi specificati all'art. 7 dell'accordo ATS Valdarno – Amministrazioni centrali allegato.

Art. 8 - Assistenza Tecnica

1. Nella realizzazione dell'accordo le parti possono avvalersi dell'assistenza tecnica specificata all'art. 8 dell'accordo ATS Valdarno – Amministrazioni centrali allegato.

Art. 9 - Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo

1. Per le attività previste nell'ambito del progetto oggetto dell'accordo il soggetto attuatore - ATS Valdarno - si impegna a trasferire al soggetto esecutore – Comune di San

Giovanni Valdarno - l'importo complessivamente previsto di Euro 710.000,00 onnicomprensivo.

2. Il soggetto attuatore percepisce tale finanziamento nei modi, nei tempi e alle condizioni di cui all'art. 9 dell'accordo ATS Valdarno– Amministrazioni centrali allegato.
3. Il soggetto realizzatore si impegna a porre in essere ogni adempimento richiesto al suddetto articolo 9 quale condizione per la assegnazione delle rate di finanziamento da parte del soggetto attuatore e il successivo trasferimento dell'intero importo al soggetto realizzatore, che verrà liquidato all'atto del recepimento da parte dell'ATS Valdarno delle somme rendicontate.

Art. 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Il Comune di Terranuova Bracciolini e il Comune di San Giovanni Valdarno dichiarano che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, potranno trattare i dati personali degli interessati, per il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica ed istituzionale/contrattuale, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione. Il Comune di Terranuova Bracciolini e il Comune di San Giovanni Valdarno tratteranno i dati personali degli interessati, in qualità di autonomi titolari del trattamento, come definito dall'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016, e comunque nel rispetto delle finalità e degli obblighi determinati nel suddetto contratto. Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di San Giovanni Valdarno dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003, garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il Comune di Terranuova Bracciolini e il Comune di San Giovanni Valdarno

riscontreranno ciascuno per proprio conto, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, le istanze di esercizio dei diritti presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 15 e s.s. del Regolamento UE 679/2016, impegnandosi reciprocamente a fornire adeguato supporto all'altro per riscontrare dette istanze.

Per il Comune di Terranuova Bracciolini, il RPD (DPO) referente privacy è il RPD (DPO) referente privacy è CONSOLVE S.R.L. a socio unico, con sede in via Cosseria 28 – 50129 Firenze - P. Iva e C.F. 06772620487 - email: marcogiuri@studiogiuri.it – email:

Per il Comune di San Giovanni Valdarno, il RPD (DPO) referente privacy è – email:

Art. 11 - Riduzione o revoca dei contributi

1. In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Soggetto attuatore diffiderà il soggetto realizzatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, il soggetto attuatore non riconosce i costi eventualmente sostenuti.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto realizzatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, il soggetto attuatore revoca il finanziamento pubblico e il soggetto realizzatore è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, nella misura che il soggetto attuatore sia obbligato a restituire all'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 11 dell'accordo ATS Valdarno – Amministrazioni centrali allegato.

Art. 12 - Durata e proroghe

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà solo al conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi previsti dal PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi.
2. La durata del progetto affidato al Soggetto realizzatore è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato e comunque non prorogabile oltre il 30 giugno 2026.
3. Il Soggetto realizzatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria, come previsto dagli articoli 5 lettera u) e art.6 comma 4 dell'accordo ATS Valdarno – Amministrazioni centrali allegato.

Art. 13 - Domicilio e comunicazioni

1. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente Accordo e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al presente Accordo, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, ciascuna parte elegge il domicilio presso

la sede legale indicata nel presente Accordo. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate al soggetto attuatore per posta certificata, non saranno opponibili al Soggetto attuatore anche se diversamente conosciute.

2. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - a. per il soggetto attuatore: (PEC)
 - b. per il soggetto sub attuatore: (PEC)

Art. 14 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente atto è competente il foro di Arezzo con espressa rinuncia di qualunque altro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D.lgs 104 del 2010.

Art. 15 - Esenzione imposta

1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ATS Valdarno e dal legale rappresentante del Comune di San Giovanni Valdarno, redatto in due copie è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845